

EMENDAMENTO

**Niente credito
garantito alle
aziende con sede
in paradisi fiscali**

Tenore a pag. 29

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS/ Emendamento al decreto Liquidità

Il credito non va in paradiso

Niente aiuti a imprese residenti in centri fiscali off shore

DI MARIO TENORE

Freno ai paradisi fiscali per le misure di accesso al credito. E quanto prevede un emendamento al decreto Liquidità firmato da Nicola Fratoianni e Luca Pastorino (Leu) e approvato ieri dalle commissioni finanze e attività produttive della Camera. Il decreto Liquidità (decreto Legge n. 23/20), oltre ad aver introdotto misure urgenti per favorire l'accesso al credito alle imprese, ha anche ampliato le possibilità di utilizzo delle garanzie concesse dallo Stato, come la c.d. Garanzia Sace (dal nome della società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti). Senza voler entrare nel merito delle misure previste dal Decreto, ci si limita ad osservare che le garanzie Sace sono destinate alla parziale copertura dei finanziamenti bancari accessi al fine di sostenere i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante delle imprese richiedenti. La percentuale di copertura può variare a seconda del numero dei dipendenti e/o del valore del fatturato. Il testo dell'emendamento interviene sulla falsariga di quanto fatto da altri Stati membri, come ad esempio la Polonia che ha escluso dai soggetti destinatari di taluni aiuti finanziari le imprese controllate da be-

neficiari effettivi residenti in Stati non cooperativi. L'emendamento propone l'aggiunta di un comma 1-bis all'art. 1 del decreto Liquidità con cui si escludono dalle garanzie per finanziamenti le società con sede in Italia che, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero sono controllate, direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Si ricorda che ai fini dell'art. 2359 c.c. una società si considera controllata da un'altra società quando quest'ultima dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (controllo di diritto) o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella stessa assemblea (influenza dominante) o, infine, quando la prima società è sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali (controllo di fatto). Si rileva che risulta testualmente escluso il caso in cui la società italiana richiedente la garanzia per finanziamenti e la società residente nel Paese non cooperativo siano società sorelle, ossia ove nessuna delle due controlli direttamente o indi-

rettamente l'altra. L'emendamento prevede che per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali devono intendersi le giurisdizioni di cui all'elenco (periodicamente rivisto) contenuto nelle conclusioni del Consiglio dell'Ue (2020/C 64/03). L'elenco include attualmente le seguenti giurisdizioni: Samoa America, Isole Cayman, Figi, Guam, Oman, Palau, Panama, Samoa, Seychelles, Trinidad e Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti e Vanuatu. Il testo risultante dall'emendamento prevede una condizione esimente per le imprese escluse dalle misure finanziarie, analoga a quella prevista, in ambito tributario, per la disapplicazione della disciplina Cfc ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Tuir. In particolare, l'esclusione dal novero dei soggetti destinatari delle garanzie Sace non opera se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Come per la disapplicazione della disciplina in materia di Cfc, si prevede la facoltà del contribuente di presentare un'istanza di interpellò l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 2000, n. 212.

© Riproduzione riservata

